

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore;
avv. Serena Imbriani, componente (collegata da remoto),

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Lorenzo Visentini, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.04.2022, tenutasi in Palmanova (UD) presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande n. 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-6/2021-2022 RECLAMO della A.S.D. GEMONESE (Campionato Eccellenza, Gir. A) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all'esito della gara A.S.D. FIUME VENETO BANNIA / A.S.D. GEMONESE, disputata il 10.04.2022 (in C.U. n° 103 del 14.04.2022)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia n° 103 di data 14.04.2022, il G.S.T. ha comminato la squalifica del calciatore dell'A.S.D. Gemonese, Arcon Sandi, per 3 gare effettive con la motivazione "*Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento proferiva nei confronti del direttore di gara epiteti minacciosi*".

Avverso tale decisione, l'A.S.D. Gemonese in data 16.04.2022 ha formalizzato, inviandolo a mezzo PEC, un preannuncio di reclamo, cui è seguito, in data 19.04.2022, l'invio a mezzo PEC di formale reclamo con domanda di audizione, a mezzo del quale è stata richiesta la riduzione della squalifica comminata al calciatore Arcon Sandi, rimarcandosi che lo stesso, essendo di nazionalità slovena ed avendo una conoscenza della lingua italiana "limitata e scolastica", non può aver pronunciato alcun epiteto minaccioso nei confronti del direttore di gara e, ulteriormente, che egli è stato sanzionato con la seconda ammonizione pur essendo del tutto estraneo all'azione di gioco, come asseritamente dimostrabile da un filmato in possesso della reclamante.

Nel rispetto del termine di cui all'art. 77, co. 2, C.G.S., l'A.S.D. Gemonese ha fatto pervenire a mezzo PEC, in data 23.04.2022, un **file video (MP4 compresso) recante la ripresa di un'intera azione di gioco**, da cui – per quanto rilevato dalla reclamante – si evincerebbe l'estraneità del calciatore Arcon Sandi all'azione che gli ha comportato la seconda ammonizione.

All'udienza in camera di consiglio del 27.04.2022, è comparso personalmente il Presidente dell'A.S.D. Gemonese, sig. Giuseppe Pretto, il quale, dopo essersi richiamato ai contenuti del reclamo ed aver evidenziato la buona condotta sportiva del calciatore, ha altresì richiesto l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13, co. 1, lett. a), C.G.S., per aver il calciatore reagito, nelle immediatezze, al provvedimento del direttore di gara, reputato ingiusto a causa del lamentato scambio di persona.

Nel merito, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale rileva quanto di seguito.

L'art. 61, co. 1, C.G.S., attribuisce al rapporto dell'ufficiale di gara ed ai relativi supplementi l'efficacia di piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel caso di specie, il direttore di gara ha riportato a referto che Arcon Sandi ha ricevuto la seconda ammonizione per aver commesso in modo imprudente un fallo e che, una volta espulso, si è rivolto minacciosamente allo stesso direttore di gara dicendogli: "*Ci vediamo fuori, ti becco fuori*". La reclamante, sul punto, si è limitata a negare che il calciatore abbia proferito quelle precise parole, posto il fatto che egli, essendo di nazionalità slovena, ha una conoscenza della lingua italiana tanto limitata da non permettergli di esprimersi in tal maniera. La mera negazione del fatto, tuttavia, non vale a superare la piena valenza probatoria degli atti ufficiali di gara, posto che agli stessi è riconosciuta la natura di "fonte di fede privilegiata", contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza. Si rileva, per altro, che le frasi riportate a referto non paiono del tutto incompatibili con una conoscenza "limitata e scolastica" della lingua italiana, seppur va detto, quantomeno con riferimento all'espressione "*ti becco fuori*", che in essa si può ravvisare una connotazione tipicamente gergale, non conoscibile da un soggetto straniero.

Quanto al video prodotto dalla reclamante, si ritiene che lo stesso non sia utilizzabile.

Ed invero, la disposizione di cui all'art. 58, co. 1, C.G.S. ammette l'utilizzo dei mezzi di prova audiovisivi nel procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva nei soli casi previsti dall'ordinamento federale. Tra i casi previsti dall'ordinamento federale rientra quello di cui all'art. 61, co. 2, C.G.S.. Detta disposizione consente agli organi di giustizia sportiva di utilizzare quali mezzi di

prova, **al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche filmati che offrano una piena garanzia tecnica e documentale**, qualora detti filmati dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione. Si tratta a ben vedere di una disposizione eccezionale, non suscettibile di applicazione estensiva ad altri casi non previsti (ad esempio: errore tecnico), che rappresenta l'unica ipotesi di controvertibilità del referto arbitrale. Per tale motivo, l'ordinamento federale richiede che i filmati prodotti offrano la massima garanzia in ordine alle loro caratteristiche tecniche (per non essere stati manomessi) ed alla loro capacità di documentazione (per essere chiaramente riferibili a quella precisa gara disputata, per consentire il riconoscimento dei calciatori coinvolti, per permettere un'adeguata visione delle azioni di gioco, etc.). Anche recentemente, gli organi di giustizia sportiva hanno reputato utilizzabile, nella fattispecie del c.d. scambio di persona, dei filmati privi di manomissioni, cumulativamente prodotti e riproducenti l'intera partita, l'azione incriminata, nonché le fasi immediatamente precedenti e successive all'azione incriminata, ritenendoli ammissibili come fonti di prova ai sensi dell'art. 57, co. 1 e dell'art. 61, co. 2, C.G.S. (Decisione n. 048/CSA/2021-2022 del 26.10.2021).

Nel caso di specie, l'A.S.D. Gemonese si è limitata a produrre un filmato (pur privo di apparenti manomissioni, ma) che isola una sola azione di gioco e, soprattutto, che non documenta in maniera "piena" la gara, tanto che non è dato comprendere, a chi visiona quel filmato, se si tratti effettivamente della gara in cui si assume che i fatti siano accaduti. In altri termini, benché – per quanto lamentato dalla reclamante – si versi in una delle ipotesi previste dall'art. 61, co. 2, C.G.S. (c.d. scambio di persona), è da ritenersi che il filmato prodotto, pur astrattamente ammissibile, non offra in concreto una piena garanzia documentale, tanto che lo stesso è da reputarsi, per ciò solo, inutilizzabile.

Non si ritiene, inoltre, di potersi concedere l'applicazione della richiesta attenuante di cui all'art. 13, co. 1, lett. a), C.G.S., considerato che il "fatto ingiusto altrui" non può certo essere ravvisato nella condotta del direttore di gara che sanziona il calciatore con un provvedimento disciplinare (quand'anche si reputi tale provvedimento viziato). Diversamente opinando, si arriverebbe a configurare come provocatorio un qualsivoglia provvedimento disciplinare irrogato in campo dal direttore di gara per il sol fatto che tale provvedimento, nella percezione di chi lo subisce, risulti ingiusto.

Si ritiene, viceversa, applicabile la disposizione di cui all'art. 13, co. 2, C.G.S., che consente agli organi di giustizia sportiva di prendere in considerazione altre circostanze che si ritengano idonee a giustificare una diminuzione della sanzione (c.d. attenuanti generiche). Valutate le risultanze riportate nella "Posizione tesseramento calciatore" e nel "Curriculum calciatore" – acquisite d'ufficio dalla Corte – si è potuto appurare che il calciatore è effettivamente di nazionalità slovena e che lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021/2022 non ha subito squalifiche di sorta. E' plausibile, quindi, che egli, in una fase concitata di gioco culminata con la sua (seconda) ammonizione, si sia espresso in maniera impropria, al di là delle reali intenzioni, proprio a causa della limitata conoscenza della lingua italiana. Ai fini dell'applicazione dell'attenuante generica si valutano positivamente, inoltre, tanto la buona condotta tenuta dal calciatore nel corso del campionato, quanto la condotta processuale della reclamante, che, presentatasi in sede di audizione, ha garbatamente motivato le proprie ragioni ammettendo i fatti e chiedendo, per quanto accaduto, la sola riduzione della sanzione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- accoglie il reclamo, riducendo la sanzione a carico del calciatore ARCON Sandi nella misura della squalifica per 2 (due) giornate;
- dispone lo svincolo del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.